

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

AVVISO PUBBLICO

Sommario

Articolo 1.	Finalità dell'Avviso.....	3
Articolo 2.	Principali Riferimenti normativi.....	3
Articolo 3.	Definizioni.....	5
Articolo 4.	Regime di aiuti.....	6
Articolo 5.	Soggetti beneficiari.....	7
Articolo 6.	Requisiti di ammissibilità.....	7
Articolo 7.	Dotazione finanziaria.....	8
Articolo 8.	Interventi finanziabili.....	9
Articolo 9.	Localizzazione.....	9
Articolo 10.	Spese ammissibili.....	10
Articolo 11.	Entità del contributo.....	11
Articolo 12.	Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere..	11
Articolo 13.	Ricevibilità delle domande, formazione dell'elenco per la valutazione di merito e verifica di ammissibilità delle domande	12
Articolo 14.	Modalità di valutazione delle istanze.....	13
Articolo 15.	Concessione dei contributi.....	14
Articolo 16.	Obblighi del Soggetto beneficiario.....	14
Articolo 17.	Modalità di erogazione del contributo.....	16
Articolo 18.	Controlli.....	17
Articolo 19.	Variazioni.....	17
Articolo 20.	Revoca del Contributo.....	18
Articolo 21.	Rinuncia del Contributo.....	20
Articolo 22.	Disposizioni finali.....	20

Articolo 1. Finalità dell'Avviso

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce i criteri e modalità per la concessione di agevolazioni destinate ai soggetti beneficiari di cui al successivo articolo 5.
2. Con il presente Avviso pubblico, il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, intende incentivare gli investimenti produttivi nel settore turistico tesi a migliorare il livello qualitativo dell'offerta ricettiva, stimolando il comparto alberghiero ed extra-alberghiero verso un miglioramento complessivo degli standard ricettivi, tenendo conto anche della compatibilità ambientale, della sostenibilità e della digitalizzazione.
3. Le proposte progettuali dovranno essere rispondenti ad almeno una delle seguenti finalità:
 - a) Il potenziamento dell'offerta turistica;
 - b) l'innalzamento degli standard qualitativi dell'offerta;
 - c) l'ampliamento ed il miglioramento dei servizi, volti anche alla destagionalizzazione dell'offerta;
 - d) il riutilizzo produttivo di beni immobili dismessi, con particolare riferimento agli immobili con valenza storico culturale.

Articolo 2. Principali Riferimenti normativi

- Statuto della Regione Siciliana;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (c.d. "GBER");
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti "de minimis";
- Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 "Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC";
- Decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante 'Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione";
- Deliberazione CIPESS n.25 del 3 agosto 2023 recante "Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome";
- Deliberazione CIPESS n.41 del 9 luglio 2024 recante "Regione Siciliana – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e) della legge n.178 del 2020 e s.m.i., ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n.16/2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto legge n.13/2023";

- Deliberazione di Giunta regionale n. 193 del 24 maggio 2024 recante “Deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento'. Aggiornamento allegati A1, B1 e B2”;
- Deliberazione di Giunta regionale n.359 del 14 novembre 2024 recante “Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva”
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii. recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii. relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e della occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e ss.mm.ii. recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do not significant harm”), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 7 settembre 2021 “Deliberazione della Giunta regionale n. 289 dell'1 luglio 2021: 'Ricognizione Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027'. Adempimenti”;
- Delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021 (G.U. S.G. n. 50 del 1° marzo 2022), “Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione”;
- Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 (G.U. S.G. n. 72 del 26 marzo 2022), riguardante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni di risorse alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22. Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2018, n. 71.
- Nota del 22 luglio 2022 avente ad oggetto “Anticipazioni 2021-2027: esiti verifiche ai sensi della Delibera CIPESS 79/2021 punto 1.5” trasmessa dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con la quale si comunica che agli esiti delle verifiche condotta gli interventi risultano coerenti con la natura del Fondo Sviluppo e Coesione;
- Strategia regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente- S3 Sicilia 2021-2027 apprezzata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 290 del 31 maggio 2022;
- Programma regionale FESR Sicilia 2021/27 (PR FESR Sicilia 2021/27) approvato con Decisione della Commissione europea C(2022) 9366 final in data 08 dicembre 2022 e relativi criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del medesimo Programma.
- Deliberazione n. 244 del 15 giugno 2023 “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 594 del 16 dicembre 2022 e n. 616 del 29 dicembre 2022. Procedura scritta n. 6 del 19 gennaio 2023. Deliberazione di Giunta regionale n. 432 del 11.12.2024 – FSC 2021/2027 – Istituzione Base giuridica - Approvazione”.

Articolo 3. **Definizioni**

- «Micro, piccole e medie imprese» o «MPMI»: le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione dell’allegato 1, del Regolamento (UE) N. 651/2014 e loro aggregazioni dotate di personalità giuridica costituite nella forma di consorzi, reti d’impresa e società consortili e cooperative.
- «Grandi Imprese» o «GI»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) N. 651/2014;
- «Commissione di valutazione»: Commissione che valuta nel merito il programma di spesa sulla base dei criteri individuati nell’Avviso.
- «Do Not Significant Harm (DNSH)»: principio del “non arrecare danno significativo” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici.
- «Proposta progettuale»: il progetto illustrativo degli elementi caratterizzanti l’iniziativa da realizzare in relazione al contesto di riferimento e alle assunzioni poste a base delle proiezioni formulate in merito a tempistiche di realizzazione, budget delle attività proposte, risorse economico finanziarie da reperire, investimenti da realizzare, cronoprogramma, flussi finanziari attesi e sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa.
- «Programma di spesa»: rappresentazione qualitativa e quantitativa degli investimenti e delle spese che il soggetto richiedente prevede di sostenere nel perseguimento delle finalità del presente Avviso.
- «Avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi

altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

- «Aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato.
- «Attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.
- «Attività immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale.
- «Contributo»: l'Aiuto concesso nella forma di sovvenzione diretta (c.d. "fondo perduto") secondo le previsioni del presente Avviso.
- «CUP»: il Codice Unico di Progetto che identifica un Progetto di investimento pubblico, inclusi gli incentivi a favore delle attività produttive, introdotto con l'art. 11 della legge n. 3/2003.
- «Disciplina Privacy»: il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GUUE 119/1 del 4.5.2016) e il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).
- «Firma Digitale»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D.lgs. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. «CAD» e relative norme tecniche).
- «PEC»: posta elettronica certificata.
- «Impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle circostanze previste all'art. 2, par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss. mm. ii.
- «Intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri.
- «Soggetto richiedente»: soggetto in possesso dei requisiti di cui agli Articoli 5 e 6 del presente Avviso.
- «Soggetto Beneficiario»: soggetto a cui è stato concesso l'Aiuto.
- «Unità produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata anche di più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma tra loro funzionalmente collegati al cui interno sarà realizzata la proposta progettuale ed il relativo programma di spesa.

Articolo 4. **Regime di aiuti**

1. Le agevolazioni per le iniziative di cui al presente Avviso saranno concesse nel rispetto di quanto previsto:
 - a) dall'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014. Regolamentato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 187/1 in data 26 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria);
 - b) dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L in data 15 dicembre 2023.

Articolo 5. **Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni disposte dal presente Avviso le imprese alberghiere ed extra alberghiere che svolgono o intendono svolgere, in via prevalente (codice ateco primario), attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO 2007, secondo quanto specificato al successivo articolo 6, comma 1, lettera a).

Codice ATECO	Descrizione
55	ALLOGGIO
55.1	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
55.10	Alberghi e strutture simili
55.10.0	Alberghi
55.10.00	Alberghi
55.2	ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
55.20	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.20.1	Villaggi turistici
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.2	Ostelli della gioventù
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.3	Rifugi di montagna
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.5	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole e ittiche
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

Articolo 6. **Requisiti di ammissibilità**

1. I soggetti proponenti indicati al precedente Articolo 5 devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) essere imprese regolarmente costituite e iscritte nel “Registro delle Imprese”, ancorché inattive o di nuova istituzione, e possedere un ATECO primario in uno dei settori ammissibili di cui all’articolo 5;
 - b) possedere i requisiti di classificazione o dimostrare di potere acquisire i requisiti di classificazione previsti dalla vigente normativa in materia di strutture ricettive;
 - c) di possedere al momento della presentazione dell’istanza l’unità locale presso il territorio della Regione Siciliana o, alternativamente, di impegnarsi a disporre al momento del primo pagamento dell’aiuto dell’unità locale identificata in sede di domanda.

- d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e impegnarsi a produrre i relativi titoli abilitativi al momento del primo pagamento;
- e) trovarsi in regime di contabilità ordinaria solo per le imprese che partecipano alla richiesta di agevolazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a);
- f) essere in possesso di documentazione idonea, ivi compresa Lettera di Credenziali, rilasciata da Istituti bancari, da intermediari finanziari da Consorzi Fidi iscritti ex 106 TUB, attestante la capacità di copertura finanziaria dell'iniziativa (Iva compresa), al netto del contributo richiesto;
- g) essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali, ove ricorra;
- h) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, nonché ad alcuna procedura concorsuale di cui al D.Lgs. 14/2019;
- i) non essere in impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014 in caso di applicazione del regolamento medesimo;
- j) non essere impresa destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione, in caso di applicazione del Regolamento (UE) 651/2014;
- k) non avere effettuato una delocalizzazione verso lo "stabilimento" in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto;
- l) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) e non sussistere a carico dei soggetti alcuna causa di esclusione di cui agli artt. 94/98 del D.Lgs. 36/2023;
- m) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva, per accertata grave negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- n) non far parte del medesimo gruppo giuridico di altra impresa partecipante al procedimento, a norma degli articoli 2359 e 2497 e seguenti c.c.;
- o) non incorrere nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 7. **Dotazione finanziaria**

1. Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a euro 135.000.000,00 (euro centotrentacinquemilioni/00) a valere sull'Area tematica 03. Competitività Imprese del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 (Delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024), comprensive dei costi di gestione delle relative procedure di attuazione.

2. Una quota pari al 70 (Settanta) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alla graduatoria in esenzione di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) del presente avviso.
3. In caso mancato completo utilizzo del budget disponibile della dotazione finanziaria di una delle due graduatorie, le somme residue potranno essere utilizzate per lo scorrimento dell'altra graduatoria, fino alla concorrenza dell'importo disponibile.

Articolo 8. **Interventi finanziabili**

1. Le proposte progettuali presentate in risposta al presente Avviso per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente Articolo 1, dovranno riguardare almeno una delle seguenti tipologie di intervento:
 - a) Ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture esistenti, nonché la riattivazione delle stesse, anche mediante lavori di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, demolizione e ricostruzione secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
 - b) Realizzazione di nuove strutture o attività da realizzarsi anche attraverso iniziative che trasformano, con cambio di destinazione d'uso, immobili esistenti in strutture turistico alberghiere o extralberghiere;
 - c) Recupero fisico e/o funzionale di immobili o strutture turistico alberghiere o extralberghiere legittimamente iniziate e non ultimate;
2. Gli investimenti di cui alle precedenti lettere del presente Articolo possono prevedere anche la realizzazione di “servizi funzionali”, nel rispetto della normativa vigente, strettamente collegati alla struttura ricettiva principale, che migliorano la qualità complessiva del servizio offerto.
3. Gli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo non potranno, in ogni caso, determinare un incremento di cubatura superiore rispetto a quanto previsto dalle normative e regolamenti edilizi vigenti e comunque senza consumo di nuovo suolo.
4. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a trasmettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione.

Articolo 9. **Localizzazione**

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità produttive ubicate nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti del comma 5 art. 1 REG. (UE) 651/14.

Articolo 10. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto ove strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento, come dettagliate nel documento di cui all'articolo 12, comma 2. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n. 22/2018 ed alle spese di investimento previste dall'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
2. Le spese ammissibili debbono riferirsi ad immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile tenendo conto del principio contabile OIC 16, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni stabilite nel documento di cui all'articolo 12, comma 2:
 - a) spese per consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziaria, nonché per l'ottenimento di certificazioni di qualità ambientali o attestati di prestazione energetica secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute, nella misura massima complessiva del 2% rispetto all'investimento ammissibile;
 - b) spese per oneri di progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche, nella misura massima complessiva del 4% rispetto all'investimento ammissibile;
 - c) spese per acquisto di suolo aziendale, fabbricati, immobili o di strutture già precedentemente adibite ad attività turistico alberghiere o extralberghiere (nel rispetto delle previsioni del successivo comma 4), demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, ammodernamenti e ristrutturazione di strutture esistenti, opere di manutenzione straordinaria e/o consolidamento, demolizione e ricostruzione, anche su beni di terzi purché con comprovato titolo di disponibilità della durata non inferiore ad almeno un quinquennio, nella misura massima complessiva del 70% rispetto all'investimento ammissibile. (In ogni caso l'importo ammissibile per l'acquisto di suolo aziendale, fabbricati, immobili o strutture già precedentemente adibite ad attività turistico alberghiere o extralberghiere - nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 -, non potrà superare il 30% dell'investimento ammissibile;
 - d) spese per programmi informatici nel limite del 20% rispetto all'investimento ammissibile;
 - e) spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
3. Le spese per consulenze specialistiche di cui al comma 2, lettera a) non sono ammissibili nel caso di presentazione delle agevolazioni di cui al presente avviso da parte di grandi imprese;
4. Nel caso in cui l'oggetto dell'intervento riguardi una struttura già precedentemente adibita ad attività turistico alberghiera ed extralberghiera, la stessa dovrà risultare dismessa da almeno cinque anni alla data di presentazione e tale periodo sarà computato a partire dalla data di trasmissione della SCIA di cessazione dell'attività al Comune competente per territorio .
5. Tutti i beni mobili acquistati devono essere nuovi di fabbrica e devono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, direttamente dal soggetto beneficiario ed esclusivamente sul territorio regionale.

6. Tutti i beni e servizi devono essere acquistati a condizioni di mercato da imprese e/o professionisti, che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione non si siano trovati nella condizione di controllo, collegamento o associazione di cui all'art. 2359 del Codice Civile e al Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, rispetto al soggetto beneficiario.
7. Il piano di investimento deve avere una durata massima di 24 mesi successivi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. E' fatta salva la facoltà di avviare l'investimento prima della notifica del decreto ma successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. La data di avvio dell'investimento è determinata dal primo atto d'impegno giuridicamente vincolante. E' data comunque facoltà all'impresa proponente di presentare, nei termini previsti dal successivo art. 19, una richiesta di proroga alla conclusione dell'investimento di massimo 6 mesi. L'investimento dovrà essere concluso, proroga compresa, entro e non oltre il 31 dicembre 2028.

Articolo 11. **Entità del contributo**

1. Per progetti il cui contributo richiesto sia compreso tra € 50.000,00 e € 300.000,00 il regime di aiuto applicabile sarà quello previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 ("*de minimis*"), con una intensità massima pari al 80% della spesa ammissibile. Il limite minimo di contributo per le agevolazioni concesse con il tale regime di aiuto è quindi di € 50.000,00, mentre il limite massimo è di € 300.000,00.
2. Per progetti il cui contributo richiesto sia compreso tra € 300.000,01 e € 3.500.000,00 e, in relazione agli interventi di cui all'articolo 8, rispettivamente i pertinenti requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 il regime di aiuto applicabile sarà quello previsto dal sopracitato Regolamento. Al riguardo, l'intensità massima è pari:
 - Fino al 60% delle spese ammissibili per le micro imprese e piccole imprese (MPI);
 - Fino al 50% delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - Fino al 40% delle spese ammissibili per le grandi imprese.Il limite minimo di contributo concedibile per domanda di finanziamento è di 300.000,01 €, mentre il limite massimo è di 3.500.000,00 €.
3. Il regime di aiuto applicabile viene automaticamente determinato in base all'importo del contributo richiesto.
4. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici regionali, nazionali o comunitari richiesti per le medesime spese ammissibili.

Articolo 12. **Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere**

1. Ciascun Soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione e la stessa deve essere riferita ad una sola Unità produttiva.

2. Con successivo provvedimento da emanarsi entro 60 gg dalla pubblicazione del presente avviso, l'Assessorato individuerà il soggetto gestore, al quale saranno affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
3. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 2, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7.
4. Con apposita convenzione tra l'Assessorato ed il Soggetto gestore, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto gestore.
5. Con il provvedimento di cui al comma 2 saranno definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione. Con il medesimo provvedimento, saranno altresì resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed è precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Soggetto gestore, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacità del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilità ambientale di cui al comma 4, art. 8 del presente Avviso, saranno altresì forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente Avviso. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile dal Soggetto gestore.

Articolo 13. **Ricevibilità delle domande, formazione dell'elenco per la valutazione di merito e verifica di ammissibilità delle domande**

1. Le domande di agevolazione sono soggette ad una preliminare verifica di ricevibilità. È fatto salvo, ove previsto, il ricorso al soccorso istruttorio.
2. Sono considerate irricevibili ed automaticamente escluse le domande:
 - a) redatte mediante modulistica diversa da quella di cui all'articolo 12 del presente Avviso o con modalità diverse da quelle indicate;
 - b) pervenute oltre il termine finale di presentazione delle domande o con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso;
 - c) prive della firma digitale del legale rappresentante del richiedente l'agevolazione;
 - d) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati;
 - e) prive di uno o più documenti relativi all'ammissibilità delle spese da sostenere nell'arco di durata del progetto o al piano di investimenti di cui al precedente art. 10.
3. Dell'esclusione per irricevibilità della domanda sarà data comunicazione specifica a mezzo PEC al richiedente.
4. Successivamente alla verifica di ricevibilità delle domande, si procederà ad individuare un elenco utile a definire l'ordine di valutazione di merito delle istanze pervenute. In particolare,

le istanze ritenute ricevibili saranno ordinate sulla base dei criteri tabellari, differenziati a seconda del regime di aiuto previsto di cui agli allegati 1A (de minimis) e 1B (esenzione).

5. Le istanze presenti nel suddetto elenco per la valutazione di merito, saranno soggette a verifica di ammissibilità volta a esaminare la completezza della domanda nonché la presenza di eventuali cause di inammissibilità della stessa. Sono cause di inammissibilità delle domande:
 - a) la presentazione della domanda da soggetti e per progetti non in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso, salvo il soccorso istruttorio, ove previsto;
 - b) l'incompletezza del modulo di domanda o dei documenti ad esso allegati, salvo il soccorso istruttorio, ove previsto;
 - c) il contrasto con la normativa di riferimento;
 - d) la mancata effettuazione da parte del soggetto istante delle integrazioni/spiegazioni richieste in sede di eventuale soccorso istruttorio entro il termine previsto.

6. In caso di inammissibilità della domanda, è data comunicazione ai soggetti interessati, a mezzo PEC o per il tramite della piattaforma dedicata, della eventuale non ammissione alla successiva fase di valutazione delle domande e dei relativi motivi, ex art. 10-bis l. 241/1990, gli interessati potranno presentare, entro il termine previsto nella stessa comunicazione, le proprie osservazioni. A seguito dell'esame delle stesse, il soggetto gestore, trasmette a mezzo PEC, le proprie determinazioni tenendo conto delle osservazioni formulate. In caso di inammissibilità della domanda, si procederà con la verifica di ammissibilità delle istanze successive presenti nella graduatoria, secondo il relativo ordine e fino a concorrenza della dotazione finanziaria.

Articolo 14. **Modalità di valutazione delle istanze**

1. Le procedure di selezione delle istanze dovranno essere di natura valutativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Le istanze presenti nell'elenco per la valutazione di merito formato ai sensi dell'art. 13 saranno sottoposte alla valutazione di merito da parte di apposita Commissione, nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e composta da tre componenti, di cui almeno uno dirigente e due funzionari direttivi o istruttori direttivi con competenze tecnico/specifiche, ovvero esterni in mancanza di disponibilità interna. La segreteria della Commissione sarà svolta dal soggetto gestore di cui all'articolo 12. La commissione sarà costituita successivamente alla data di scadenza della presentazione delle richieste di agevolazione.
3. La valutazione sarà effettuata seguendo l'ordine dell'elenco di cui all'art. 13 e sino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui al precedente articolo 7.
4. La Commissione di cui al precedente comma 2 effettuerà la valutazione sulla base dei parametri di valutazione, tenendo conto dei criteri tabellari, differenziati a seconda del regime

di aiuto previsto di cui agli allegati 1A (*de minimis*) e 1B (esenzione), redigendo due graduatorie distinte per ciascuno dei due regimi di aiuto.

5. A parità di punteggio, l'ordine dei proponenti sarà determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) la presenza di ricadute occupazionali femminili e/o giovanili generate dal progetto;
 - b) il possesso del rating di legalità di cui al Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2014, n. 57.
6. La graduatoria delle istanze finanziabili così determinata sarà pubblicata sul sito della Regione Siciliana e su quello del soggetto gestore.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento varrà quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.
8. Saranno ritenute finanziabili, entro i limiti delle risorse disponibili, le istanze cui sarà attribuito un punteggio maggiore o uguale a 40 punti.

Articolo 15. **Concessione dei contributi**

1. A seguito della valutazione di merito da parte della Commissione, il soggetto gestore provvederà a notificare il provvedimento di concessione o rigetto secondo le modalità che saranno meglio dettagliate con il provvedimento di cui all'articolo 12 comma 2 del presente Avviso.

Articolo 16. **Obblighi del Soggetto beneficiario**

1. Con la sottoscrizione del disciplinare di finanziamento allegato al decreto di concessione, il Beneficiario si impegna a realizzare il programma di spesa oggetto della Proposta progettuale in conformità a quello approvato in sede di concessione e con l'intento di raggiungere gli obiettivi in essa previsti, osservando i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
2. In particolare, il Beneficiario si impegna a:
 - a) realizzare il programma di spesa di cui alla proposta progettuale agevolata in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE) ed ai fondi FSC;
 - b) nel caso in cui il programma di spesa preveda la realizzazione di opere edili e/o interventi su impianti generali a realizzare gli stessi nel pieno rispetto delle normative urbanistiche e di ogni altra normativa pertinente applicabile;
 - c) realizzare il programma entro 24 mesi con la decorrenza indicata all'articolo 10, comma 7 del presente Avviso, salvo eventuale richiesta di proroga compatibile con le tempistiche previste dalle fonti finanziarie di che trattasi, che potrà essere concessa a giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale, sulla base di richiesta motivata da parte del Beneficiario nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 19;

- d) fornire nei termini e nelle modalità indicate dall'Amministrazione o dal soggetto gestore, i dati sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del programma di spesa, garantendo il loro caricamento ed aggiornamento sui sistemi informativi individuati per il FSC ai fini del rispetto degli adempimenti connessi con le attività di monitoraggio;
- e) rendicontare le spese sostenute in attuazione del programma di spesa agevolato, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- f) garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione delle quote di contributo associate ai singoli stati di avanzamento dei lavori siano verificabili e controllabili e che i beni e i servizi acquisiti siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
- g) rispettare gli adempimenti previsti dal Documento "Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)" applicabile;
- h) informare tempestivamente l'Amministrazione regionale ed il soggetto gestore di eventuali criticità intervenute durante la realizzazione del programma di spesa tali da fraporsi ed ostacolare la sua efficace e tempestiva realizzazione, illustrando le contromisure adottate, nonché aggiornare le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 qualora un qualsiasi evento intervenuto successivamente alla sottoscrizione dell'atto di concessione provvisoria delle agevolazioni incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del medesimo D.P.R.;
- i) non alienare, cedere o distrarre gli investimenti agevolati e non cessare l'attività agevolata entro 5 anni a far data dal pagamento finale del contributo;
- j) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata;
- k) acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti dall'Amministrazione regionale e dai competenti organismi statali al fine di verificare le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione;
- l) richiedere all'Amministrazione regionale l'autorizzazione preventiva per ogni eventuale variazione al programma di spesa e/o della compagine sociale del soggetto beneficiario, ove la stessa variazione alteri una o più delle condizioni sottoposte alla valutazione di cui all'articolo 14;
- m) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso;
- n) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento, comunque, richieste dall'Amministrazione regionale e/o dagli altri soggetti titolati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di ammissibilità entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- o) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- p) mantenere, per tutto il periodo di attuazione e fino alla richiesta di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al contributo;

- q) garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari applicabili in materia di informazione e pubblicità della misura agevolativa e informare il pubblico sul sostegno ottenuto dalla Regione siciliana, anche ai sensi della Disciplina Trasparenza e adempiere agli obblighi in materia di informazione e visibilità stabiliti agli artt. 49, 50 e nell'allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021;
- r) fornire qualsiasi informazione richiesta per verificare e valutare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico disciplinato dall'Avviso e presentare le proprie esperienze nel corso di eventi organizzati dalla Regione siciliana;
- s) garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del Programma di investimento, il rispetto del principio del "Do Not Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- t) garantire l'effettiva immissione del progetto in condizioni di normale funzionamento entro i termini previsti per il relativo completamento, onde poter accertare la relativa capacità di assolvere efficacemente alle funzioni economiche e sociali cui lo stesso è destinato.

Articolo 17. **Modalità di erogazione del contributo**

1. L'erogazione delle quote di contributo oggetto di concessione avviene su conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva) all'attuazione del programma di spesa ed indicato dal Beneficiario in sede di istanza e ad esso intestato.
2. Le richieste di erogazione dovranno essere presentate dal Beneficiario utilizzando l'apposita modulistica firmata digitalmente dal legale rappresentante con le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'art. 12.
3. L'erogazione del contributo avverrà previa acquisizione da parte del soggetto gestore della certificazione di regolarità contributiva (DURC) e della comunicazione antimafia, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del piano di attività e/o del Progetto ammesso ad agevolazione, con le seguenti modalità:
 - a) eventuale erogazione dell'anticipazione fino al massimo del 30% dell'importo del contributo secondo il format che sarà definito dal provvedimento di cui all'articolo 12, comma 2, con contestuale presentazione di apposita fidejussione bancaria incondizionata, escutibile a prima richiesta;
 - b) presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL) in un numero non superiore a tre e di valore unitario non inferiore al 20% del costo totale del progetto di spesa ammesso alle agevolazioni e fino ad un massimo del 90% del contributo totale di cui al programma di spesa ammesso alle agevolazioni, con le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'art.12 comma 2. Nel caso di erogazione di anticipazione, il primo stato avanzamento lavori dovrà essere presentato entro 4 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione. In assenza di richiesta di anticipazione, comunque il primo SAL deve essere presentato, a pena di decadenza dal diritto a ricevere le

agevolazioni, entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

4. L'anticipazione sarà recuperata dal soggetto gestore in quote proporzionali, pari alla percentuale dell'anticipazione richiesta, sul contributo via via maturato sui singoli SAL presentati dal beneficiario e dovrà essere integralmente recuperata con l'erogazione degli stati di avanzamento intermedi (al netto del saldo finale).
5. L'erogazione finale a saldo non può essere inferiore al 10% ed è subordinata alla presentazione da parte del soggetto beneficiario di idonea relazione finale secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'art.12 comma 2, ed all'esito positivo delle verifiche-previste per l'accertamento dell'effettiva realizzazione del programma di spesa e degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale agevolata.
6. Ad esito positivo della verifica della documentazione giustificativa di spesa, l'Amministrazione procederà all'erogazione delle quote di agevolazioni di spettanza; l'ultima delle quali sarà eseguita entro i termini previsti dall'art. 132 del Reg. UE n. 1303/2013 e ss.mm. ii e ai sensi delle disposizioni contenute al Reg UE 2021/1060.
7. Successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo provvederà ad emettere il Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie e procedendo all'eventuale disimpegno delle stesse.

Articolo 18. **Controlli**

1. L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. L'Amministrazione regionale rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
3. In caso di accertamento, durante l'esercizio delle attività di verifica disposte dalle autorità ed organismi di controllo competenti, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, l'Amministrazione regionale procederà alla revoca integrale o parziale del contributo pubblico concesso al beneficiario ed al recupero, ove ricorrano le condizioni, delle eventuali somme già erogate a favore dello stesso.

Articolo 19. **Variations**

1. Nel corso dell'attuazione del programma di spesa agevolato il Beneficiario può presentare non più di una richiesta di variazione dello stesso, adeguatamente motivata, con le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'art.12 comma 2.
2. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare, altresì, richiesta di proroga del termine ultimo per la realizzazione dell'intervento. L'Amministrazione regionale può concedere una proroga della durata massima di 6 mesi. In questo specifico caso, l'istanza motivata del beneficiario è da presentarsi al più tardi 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento. Di tale possibilità di proroga del termine di realizzazione dell'intervento il beneficiario potrà avvalersi una sola volta. La proroga dovrà comunque essere compatibile con le tempistiche previste dalle fonti finanziarie di che trattasi.
3. In caso di approvazione della variante, l'ammissibilità dei relativi costi avrà decorrenza a far data dalla richiesta di variazione presentata dal Beneficiario. Resta, altresì inteso che in caso di mancata approvazione di tali modifiche da parte dell'Amministrazione regionale, quest'ultima potrà disporre la revoca del contributo. Le spese relative alla variazione approvata, sostenute prima della richiesta da parte del Beneficiario sono da intendersi non ammissibili.

Articolo 20. **Revoca del Contributo**

1. Sono motivi di revoca totale del Contributo:
 - a) la violazione degli obblighi di cui all'art. 16 del presente Avviso;
 - b) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - c) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
 - d) la mancata realizzazione di una quota del programma di spesa superiore al 30% del totale ammesso alle agevolazioni nei tempi di realizzazione previsti dal Disciplinare di finanziamento. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato ed, eventualmente, successivamente approvato in variazione;
 - e) l'assoggettamento a procedure di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
 - f) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al beneficiario delle agevolazioni;
 - g) la mancata acquisizione della disponibilità dell'immobile selezionato per la realizzazione del programma di spesa entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, lett. c);

- h) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - i) l'accertata concessione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - j) qualora il Beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
 - k) l'alienazione o cessazione dell'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo entro 5 anni a far data dal pagamento finale delle agevolazioni. Salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento fraudolento, il contributo è ridotto in rapporto al periodo di vigenza dell'attività;
 - l) il mancato rispetto delle disposizioni relative al caricamento dei dati sull'effettivo avanzamento finanziario, procedurale e fisico sui sistemi informativi individuati per il FSC ai fini del monitoraggio;
 - m) in caso di accertamento della violazione del principio generale di DNSH;
 - n) il mancato completamento dell'intervento nei termini definiti all'interno del provvedimento di concessione delle agevolazioni o il mancato avvio dell'attività nell'anno successivo al relativo completamento e il mancato mantenimento dell'attività per la durata di 5 anni dal relativo inizio;
 - o) gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione, nonché dalle norme vigenti.
2. Il decreto di revoca costituisce in capo all'Amministrazione regionale il diritto ad esigere l'immediato recupero, totale o parziale, del contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi legali pertinenti, calcolati dal momento dell'erogazione fino alla data di effettivo recupero.
3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione regionale, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare all'Amministrazione regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata. L'Amministrazione regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. L'Amministrazione regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario. Al contrario, qualora l'Amministrazione

regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme, con relativi interessi moratori.

Articolo 21. **Rinuncia del Contributo**

1. I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione all'indirizzo PEC individuato in sede di documentazione attuativa. La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

Articolo 22. **Disposizioni Finali**

1. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del FSC Regione Sicilia, nei termini e con le modalità che saranno indicate all'interno del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
2. I soggetti beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito FSC della Regione Siciliana.
3. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con l'Amministrazione regionale.
4. Le disposizioni di cui al presente Avviso, in quanto ricadenti nella disciplina degli aiuti di stato in regime di esenzione di cui al Reg. UE n. 651/2014, sono da intendersi applicabili entro il termine di scadenza di quest'ultimo. L'Amministrazione regionale si riserva di adottare eventuali revisioni ed aggiornamenti al testo dell'Avviso e/o ai provvedimenti di concessione delle agevolazioni adottate successivamente al predetto termine, onde poterli rendere coerenti con il nuovo quadro regolamentare comunitario pertinente applicabile.
5. Attraverso il documento di cui all'articolo 12, comma 2 saranno emanate le ulteriori disposizioni attuative e di dettaglio.